



# **COMUNE DI VICENZA**

## **VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI**

ai sensi dell'articolo 18  
della Legge Regionale n. 11/2004  
in ottemperanza alla sentenza  
del Consiglio di Stato n. 5154/2015

**DOCUMENTO DEL SINDACO**  
Dicembre 2015

a cura

**Assessorato alla progettazione e sostenibilità urbana**  
**Dipartimento Tutela e Gestione del Territorio - Settore Urbanistica**

## **Premessa**

La Legge Urbanistica Regionale n.11 del 2004 articola il Piano Regolatore Comunale in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) e in disposizioni operative contenute nel Piano degli Interventi (PI).

Il Piano di Assetto del Territorio è stato adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n.84 datata 11.12.2009 e successivamente approvato in Conferenza dei Servizi con la Regione Veneto il 26.08.2010. La ratifica da parte della Giunta Regionale avvenuta con delibera n.2558 del 2.11.2010 è stata pubblicata nel B.U.R. n. 88 del 30.11.2010.

Il PAT è entrato in vigore il giorno 15.12.2010.

Successivamente è stata approvata una variante parziale, pubblicata nel B.U.R. n.88 del 26.10.12, divenuta efficace il 10.11.2012.

Il Comune di Vicenza ha quindi proceduto a elaborare il primo Piano degli Interventi. Il PI è stato adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n.50 del 23-24.10.2012 e approvato con successiva delibera consigliare n.10 del 07.02.2013, efficace dal 18.03.2013.

Avverso al permesso di costruire n.479/2012 del 23.04.2013 e, contestualmente, alla delibera di adozione e di approvazione del primo PI, in particolare l'Elaborato 3-Zonizzazione, è stato promosso ricorso al TAR Veneto da parte dei signori Pegoraro Mariagrazia e Pesavento Alessandro, con riferimento al complesso residenziale e parco denominato "Villa Madonna" tra via Casanova e i portici di Monte Berico.

Su tale ricorso amministrativo si è pronunciato, più volte, sia il TAR Veneto che il Consiglio di Stato.

Con l'ultima pronuncia del Consiglio di Stato del 12.11.2015, notificata a questo Comune il 26.11.2015, che riforma la sentenza TAR Veneto 1483/2014, viene ordinato al Comune di Vicenza *"di dare esecuzione alla sentenza TAR Veneto 414/2014 e, in particolare, ritipizzare l'area del complesso di Villa Madonna attribuendo una destinazione urbanistica conforme alle previsioni del PAT entro sessanta giorni dalla notifica"* della sentenza.

## **La variante parziale al Piano degli Interventi**

Per ottemperare a quanto ordinato dalla sentenza del Consiglio di Stato del 12.11.2015, notificata a questo Comune il 26.11.2015, e

al fine di zonizzare il complesso di “Villa Madonna“ coerentemente alle previsioni del PAT, così da eliminare il vizio di illegittimità del PI sollevato dalla sentenza TAR Veneto 414/2014, si procederà alla redazione di una variante parziale al PI, che terrà conto sia di quanto argomentato nelle sentenze, sia degli aspetti storico-ambientali che della situazione reale dei luoghi.



**PRESENTATO**  
**30 NOV. 2015**  
**AL COMUNE DI VICENZA**

REG. PROV. COLL. VICENZA  
 generale  
 N. 135605-5.1  
 Data 1 DIC. 2015

DIRITTI DI COPIA ASSOLTI  
 CON MARCHE PER € 15,38

N. 5156/15 REG. PROV. COLL.  
 N. 02113/2015 REG. RIC.

Roma 23.11.15

*Blh*



DIRITTI DI COPIA ASSOLTI  
 CON MARCHE PER € 15,38

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Roma 23.11.15

*Blh*

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2113 del 2015, proposto da:  
 Mariagrazia Pegoraro, Alessandro Pesavento, rappresentati e difesi  
 dagli avv.ti Mariagrazia Pegoraro, Alessandro Pesavento, con  
 domicilio eletto presso Maurizio Lanigra in Roma, piazza dei Prati  
 degli Strozzi N 32;

*contro*

Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

*nei confronti di*

Arrigo Piovan, Nazzarena Barosco;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. Veneto - Venezia: Sezione II n.  
 01483/2014, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenza  
 n.414/2014 del T.A.R. Veneto - adozione e approvazione del piano



*Blh*



degli interventi per la destinazione di un complesso residenziale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Pesavento in proprio e su delega dell'avvocato Pegoraro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 414/2014 del 28-3-2014 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Seconda Sezione) accoglieva il ricorso proposto dai sig.ri Pegoraro e Pesavento, proposto per ottenere l'annullamento del permesso di costruire NUT 479/2012 NPG 31858 del 23-4-2013 e delle delibere del Consiglio Comunale di Vicenza di adozione del Piano degli Interventi in data 23-24 ottobre 2012 n. 50 e di approvazione dello stesso in data 7-2-2013 n. 10, nonché dell'Elaborato 3-Zonizzazione, allegato alla delibera di CC 7-2-2012 n. 10.

In particolare, la sentenza (pag.9 e 10) riconosceva l'illegittimità del Piano degli Interventi "nella parte in cui ricomprende il complesso "Villa Madonna" nell'ambito della zona rurale e, ciò, per contrasto con gli artt. 12, comma3, 17, comma 2 lett. J, art. 40, comma 5, della L.Reg. 11/2004, secondo cui gli interventi individuati nello stesso




piano devono essere individuati in coerenza con le previsioni del PAT”; nonché l’illegittimità del Permesso di Costruire del 23-4-2013 rilasciato ai controinteressati “sia per illegittimità derivata, sia ancora ritenendo non rispettata la prescrizione contenuta nell’autorizzazione paesaggistica emanata dal Comune in data 21-3-2011”.

I signori Pegoraro e Pesavento presentavano al Tribunale Amministrativo ricorso in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della prefata sentenza, in particolare lamentandone l’omessa esecuzione, riveniente dal fatto che il Comune di Vicenza non aveva provveduto a variare il Piano degli Interventi rispetto alla destinazione del complesso residenziale “Villa Madonna”, modificandola da “ZTO E Zona rurale collinare” in “Zona di interesse storico artistico e ambientale A4”.

Il Tribunale Amministrativo, con sentenza n. 1483/14 del 4-12-2014, in parte dichiarava estinto il giudizio (relativamente alla avvenuta rinuncia della domanda relativa al pagamento delle spese di lite) e, per il resto, lo respingeva.

La determinazione reiettiva del giudice di prime cure, relativamente alla pretesa di modificazione di destinazione urbanistica dell’area, era affidata alle seguenti motivazioni: “Si consideri, infatti, che con la sentenza n. 414/2014 si è annullato il permesso di costruire del 23-4-2013...pronuncia che di per sé è risultata pienamente soddisfattiva per i sig.ri Pegoraro e Pesavento e, ciò, anche in considerazione del fatto che l’impugnazione delle delibere di adozione e approvazione del

Piano degli Interventi era stata proposta solo in quanto detti provvedimenti costituivano il presupposto, urbanistico e normativo, per l'impugnazione del permesso di costruire sopra citato. E' allora infondata la domanda di cui al punto 1 del ricorso, e, ciò, in considerazione del carattere prettamente "auto esecutivo" della sentenza n. 414/2014 che, a sua volta, ha determinato l'annullamento degli atti delle delibere sopra citate soltanto in quanto presupposto del permesso di costruire. L'interesse sotteso al ricorso in origine proposto era, infatti, essenzialmente diretto ad ottenere l'annullamento dei titoli abilitativi emessi e, ciò, sulla base della prospettazione (poi verificatasi fondata) dell'illegittimità delle prescrizioni del Piano degli Interventi ritenute comunque in contrasto con il PAT. Per un costante orientamento giurisprudenziale la sentenza di annullamento di provvedimenti amministrativi produce, oltre l'effetto caducatorio della eliminazione dell'atto impugnato, anche quello "conformativo", vincolante per quanto concerne la successiva attività dell'Amministrazione di riesercizio del potere e nell'ambito del quale sussiste l'obbligo di non reiterare l'attività sanzionata con l'annullamento giudiziale (in questo senso, da ultimo, si veda Cons. stato, VI, 22-9-2004, n. 4783). Il Comune di Vicenza non solo non ha reiterato i provvedimenti annullati, ma ha dichiarato di aver sospeso le richieste di permesso di costruire che avevano come presupposto la classificazione rurale del complesso immobiliare "Villa Madonna". Ne consegue che la



richiesta di modifica del Piano degli Interventi si pone nell'ambito di una fattispecie e di una posizione soggettiva estranea alle statuizioni e all'ambito di incidenza di cui alla sentenza n. 414/2014. Ne consegue come risulti insussistente alcun ulteriore obbligo nei confronti dell'attuale ricorrente e, ciò, in considerazione dell'interesse azionato e sulla base del ricorso in origine proposto”.


I sig.ri Pegoraro e Pesavento hanno proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato avverso la prefata sentenza n. 1483/2014, deducendone l'erroneità e chiedendone l'integrale riforma.

Con il primo motivo hanno sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, non rispondeva al vero che l'impugnativa del Piano degli Interventi fosse stata proposta solo come presupposto per poter impugnare il permesso di costruire, ma anche in via diretta in quanto in contrasto con il PAT relativamente alla destinazione urbanistica impressa all'area.

Con il secondo motivo hanno rilevato che, in virtù dell'effetto conformativo, il Comune doveva provvedere a variare la destinazione urbanistica dell'area conformemente alle previsioni del PAT, mentre invece l'ente locale non l'aveva modificata, ma l'aveva lasciata inalterata con le successive delibere di C.C. n. 36 del 22-7-2014 e n. 61 del 16-12-2014, rispettivamente di adozione e approvazione di variante al Piano degli Interventi.

Il Comune ed i controinteressati non si sono costituiti in giudizio.

La causa è stata trattenuta per la decisione alla camera di consiglio





del 17-9-2015.

L'appello è fondato e merita di essere accolto nei sensi di seguito specificati.

La Sezione in primo luogo non condivide l'assunto del Tribunale Amministrativo in base al quale l'interesse sotteso al ricorso originario fosse essenzialmente diretto ad ottenere l'annullamento del permesso di costruire e tanto sulla prospettazione della illegittimità delle prescrizioni del Piano degli Interventi.

Va, invece, rilevato che nel ricorso originario vi è stata una impugnativa, per così dire, anche "diretta" del Piano degli Interventi, circostanza espressamente riconosciuta dalla sentenza della quale è richiesta l'esecuzione.

Essa, infatti, ha precisato che "l'impugnazione del Piano degli Interventi è argomentata evidenziando che la nuova classificazione disposta dallo strumento di pianificazione avrebbe determinato una diminuzione di tutela urbanistica, in quanto riferita all'intero complesso e nella parte in cui qualifica l'area quale zona rurale collinare" e che, pertanto, "è del tutto evidente...l'esistenza di un effettivo interesse alla conservazione del grado di tutela caratteristico degli immobili al momento dell'acquisto degli stessi da parte degli attuali ricorrenti", successivamente soffermandosi anche sulla disamina della sussistenza di un diverso ed ulteriore interesse alla impugnazione del permesso di costruire.


Ciò posto, la sentenza della quale si chiede l'esecuzione ha




pronunciato l'annullamento del Piano degli Interventi , ritenendone l'illegittimità nella parte in cui ricomprende il complesso "Villa Madonna" nell'ambito della zona rurale per contrasto con gli artt. 12, comma 3, 17, comma 2 lett. J, art. 40 comma 5 della legge regionale 11/2014, secondo cui gli interventi individuati dallo stesso piano devono essere individuati in coerenza con le previsioni del PAT.

Essa ha, poi, chiaramente precisato le ragioni del citato contrasto (e, dunque, della illegittimità del P.I.).

Ha , invero, chiarito: " Nel Piano di Assetto del Territorio, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Vicenza n. 84 dell'11-12-2009, l'area del complesso residenziale e del parco di Villa Madonna è individuata tra le zone soggette a "vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004"; la medesima area è inoltre inclusa tra le "invarianti di natura storico-monumentale e architettonica all'interno della "Buffer Zone- Centro Storico e del "Tessuto antico e storico" di cui agli artt. 9, 21, 23 delle NTA del PAT. Circostanza ancor più dirimente è quella in base alla quale il compendio di cui si tratta non risulta compreso nell'ambito delle "zone rurali" .....Sul punto è altresì fondamentale l'esame dell'elaborato 4 delle "Carte di Trasformabilità del PAT", laddove il complesso di Villa madonna è ricompreso non nell'ambito della zona rurale collinare, quanto – al contrario – nella zona denominata "Centro Storico del Capoluogo".  
Va, di poi, osservato che le statuizioni demolitorie del Tribunale



Amministrativo sono state confermate in appello da questa Sezione, con la sentenza n.862/2015 del 23-2-2015, la quale ha confermato l'illegittimità del Piano degli Interventi in parte qua per contrasto con le previsioni del PAT, sottolineando che "non può dunque revocarsi in dubbio l'evidente illegittimità del Piano degli Interventi, nella parte in cui, disattendendo le indicazioni del P.A.T., ha modificato la destinazione del complesso ( e, in effetti, dell'area in cui esso ricade). Venendo a questo punto alla disamina dell'effetto "conformativo" della pronunzia del giudice amministrativo e, dunque, della questione sostanziale agitata in giudizio, relativa alla portata di tale effetto fino a ricomprendersi l'obbligo del Comune di ritipizzare l'area, la Sezione ritiene che l'appello sia fondato, nei sensi di seguito specificati.



Osserva il Collegio che la sentenza del giudice amministrativo, quando riconosce l'illegittimità di un provvedimento, non si limita al mero annullamento dell'atto, ma evidenziando le ragioni della prefata illegittimità, contiene anche l'esplicitazione della corretta regola di condotta da seguire nell'agire amministrativo.

Di conseguenza, l'effetto "conformativo" di essa non può limitarsi al mero divieto di riedizione dell'atto ovvero di non reiterazione dell'attività sanzionata con l'annullamento giudiziale, ma si estende anche all'obbligo di porre in essere una attività successiva conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronunzia giurisdizionale tutte le volte in cui la riedizione del potere amministrativo (e,

dunque, l'attività amministrativa oggetto della pronuncia) sia obbligatoria.

Orbene, non può revocarsi in dubbio che l'annullamento della destinazione urbanistica di Piano renda l'area interessata priva di tipizzazione urbanistica.

Considerandosi che tale tipizzazione è obbligatoria per l'ente (obbligo discendente *ex lege* dall'articolo 7 della legge n. 1150/1942, secondo il quale "il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale") e che la cd. "zona bianca" è istituto di applicazione transitoria e temporanea (in funzione di salvaguardia e contemperamento sia dell'interesse pubblico urbanistico che dello *ius aedificandi* del privato), risulta evidente che dalla sentenza che ha accertato la illegittimità di una determinata destinazione urbanistica consegue anche l'obbligo di ritipizzare l'area secondo la corretta regola di condotta individuata dal giudice.

Orbene, nella vicenda oggetto del presente giudizio il giudice amministrativo (sia in primo grado che in appello) ha accertato l'illegittimità del Piano degli Interventi nella parte in cui ha ricompreso il complesso "Villa Madonna" nell'ambito della zona rurale (ZTO E rurale collinare).

Ha, di poi, precisato le ragioni della prefata illegittimità, individuandola nel contrasto con le previsioni del PAT che ne attribuisce una peculiare qualificazione, incompatibile con la assegnata destinazione rurale.



Dalla motivazione della sentenza è, dunque, chiaramente evincibile la corretta regola dell'agire amministrativo, consistente nella attribuzione al complesso "Villa Madonna" di una destinazione urbanistica diversa da quella rurale e conforme alle prescrizioni del PAT.

Discende, di conseguenza, da essa, attesa pure l'evidenziata natura obbligatoria della attività di pianificazione urbanistica, l'obbligo del Comune di Vicenza di ritipizzare l'area del complesso di "Villa Madonna" attribuendole una nuova destinazione e regolamentazione urbanistica conforme alle previsioni del PAT.

Sarebbe, tra l'altro, contrario ai principi di economicità dei giudizi, di effettività e di pienezza della tutela giurisdizionale, ritenere che a seguito della citata pronuncia demolitoria, il privato debba attivare un nuovo giudizio (sul silenzio) per ottenere la ritipizzazione dell'area, discendendo, per come sopra detto, tale specifico obbligo direttamente dalla sentenza pronunciata nel giudizio di cognizione e potendo lo stesso, di conseguenza, essere fatto valere con l'azione di ottemperanza.

In conclusione, dunque, l'appello deve essere accolto nei sensi sopra specificati, la sentenza del Tribunale Amministrativo riformata ed accolto il ricorso di primo grado, ordinando di dare esecuzione alla sentenza n. 414/2014, in particolare ordinando al Comune di Vicenza di ritipizzare l'area del complesso di "Villa Madonna" attribuendogli una destinazione urbanistica conforme alle previsioni

del PAT, fissando all'uopo il termine di sessanta giorni.

Va nominato, per il caso di ulteriore inerzia dell'ente, un Commissario *ad Acta*, che si individua nel Direttore del Settore Urbanistico della Regione Veneto, il quale provvederà agli adempimenti di cui sopra nel successivo termine di sessanta giorni.

Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico del Comune di Vicenza soccombente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1483/2014, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi specificati in motivazione, così disponendo:

-ordina al Comune di Vicenza di dare esecuzione alla sentenza del TAR Veneto n. 414/2014 ed, in particolare, di ritipizzare l'area del complesso di "Villa Madonna" attribuendole una destinazione urbanistica conforme alle previsioni del PAT entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

-nomina, per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, Commissario *ad Acta* il Dirigente del Settore Urbanistico Regionale della Regione Veneto, il quale provvederà agli adempimenti sopra indicati nel successivo termine di giorni sessanta.



Condanna il Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento del compenso del Commissario *ad Acta*, ove attivato, che sarà liquidato con separato provvedimento e all'esito della verifica dell'attività espletata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 12 NOV. 2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

CONSIGLIO DI STATO

Sezione Quarta

Addi 1.2 NOV. 2015 copia del presente provvedimento è trasmesso al

MARIA GRAZIA PECORARO ALESSANDRO PESAVENTO - COMUNE DI VICENZA - ai sensi dell'art. 89, co. 3, cod. proc. amm.

IL DIRIGENTE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE:

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Rilasciato il presente provvedimento in forma esecutiva, ai sensi di legge, a favore di Pecoraro Maria Grazia e Pesavento Alessandro e a richiesta di Pecoraro e Pesavento  
Roma, 23.11.15

IL DIRIGENTE

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE  
SEZIONE QUARTA

E' copia conforme al primo originale rilasciato.  
Roma, 23.11.15

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA



## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avv. Alessandro Pesavento con studio in Vicenza Contrà Motton Pusterla, 21, autorizzato alla notificazione postale con verbale n.30/08 del Consiglio dell'Ordine Avvocati e Procuratori di Vicenza in data 01.10.2008


### HO NOTIFICATO

per conto proprio la suestesa sentenza n. 5154/2015 del Consiglio di Stato a:  
**COMUNE DI VICENZA** in persona del Sindaco pro tempore con sede in Vicenza, Corso A. Palladio n. 98 trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76259858042-5 spedita dall'Ufficio Postale di Vicenza.

Vicenza, 26 novembre 2015

Numero di protocollo interno del Registro Cronologico delle notifiche N. 157/15.

Avv. Alessandro Pesavento



N. 01483/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01343/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

I l T r i b u n a l e A m m i n i s t r a t i v o R e g i o n a l e p e r i l V e n e t o

( S e z i o n e S e c o n d a )

h a p r o n u n c i a t o l a p r e s e n t e

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2014, proposto da:  
Mariagrazia Pegoraro e Alessandro Pesavento rappresentati e difesi dagli stessi avv.  
Alessandro Pesavento, Mariagrazia Pegoraro, con domicilio eletto presso Mario  
Giantin in Venezia, San Salvador, 5134;

***contro***

Comune di Vicenza, rappresentato e difeso dall'avv. Loretta Checchinato, con  
domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio  
2277/2278;

***nei confronti di***

Arrigo Piovan, Nazzarena Barosco, parte non costituita in giudizio;

***per l'ottemperanza***

della sentenza n. 414/14, pubblicata in data 28 marzo 2014, pronunciata dal  
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto in data 12 marzo 2014, munita  
in formula esecutiva in data 4 aprile 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vicenza;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con il presente ricorso l'avv. Mariagrazia Pegoraro e l'avv. Alessandro Pesavento hanno chiesto l'esecuzione della sentenza del TAR Veneto n. 414/14 pronunciata in data 12 Marzo 2014.

Con detta pronuncia questo Tribunale aveva accolto il ricorso RG n. 814/13 e per l'effetto annullato il permesso di costruire (NUT 479) del 23/04/2014 rilasciato dal Comune di Vicenza ai Sig.ri Piovan Arrigo e Barosco Nazzarena, annullamento esteso alle delibere del Consiglio Comunale di Vicenza di adozione e approvazione del Piano degli Interventi nella parte in cui quest'ultimo prevede la destinazione del complesso residenziale di Villa Madonna come ZTO E – Rurale.

Nel ricorso così proposto le parti ricorrenti hanno rilevato come il Comune di Vicenza non avrebbe provveduto a dare esecuzione alla suddetta sentenza poiché non avrebbe variato il Piano degli Interventi rispetto alla destinazione del complesso residenziale "*Villa Madonna*", modificandola in "*Zona di interesse storico artistico e ambientale A4*".

Si è evidenziato, altresì, come il Comune di Vicenza non avrebbe ottemperato al pagamento delle spese di lite.

In definitiva i ricorrenti con la proposizione del ricorso in questione chiedevano

una pronuncia di questo Tribunale diretta ad ingiungere al Comune di Vicenza di procedere alla modifica del Piano degli Interventi e, nel contempo, al pagamento delle spese di lite per un importo pari a Euro 2.513,68, somma dovuta a titolo di refusione per la quota del 50% delle spese di lite, avendo i controinteressati già provveduto al versamento della parte di loro competenza.

Nel corso del giudizio si costituiva il Comune di Vicenza avversando le censure dei ricorrenti e chiedendo una pronuncia di rigetto del ricorso in questione.

All'udienza del 03 Dicembre 2014 le parti ricorrenti rinunciavano alla domanda di ottemperanza limitamente alla richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza n. 414/2014, mentre insistevano per l'accoglimento della richiesta di condanna dell'Amministrazione alla modifica del Piano degli Interventi. In questi termini il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

#### DIRITTO

A seguito della rinuncia dei ricorrente alla richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza n. 414/2014 questo Tribunale non può che prendere atto di detta rinuncia, dichiarando, limitatamente a detta domanda (contenuta nel punto n.2 del ricorso) estinto il relativo giudizio.

Ciò premesso per quanto concerne le spese di lite va esaminata la richiesta dei ricorrenti diretta ad ottenere la modifica della destinazione urbanistica dell'area in "Zona di interesse storico artistico e ambientale A4" e con riferimento al complesso immobiliare "Villa Madonna", rilevando sin d'ora come sussista l'infondatezza delle argomentazioni proposte, con conseguente rigetto del ricorso.

Sul punto va rilevato come che la sentenza oggi oggetto dell'ottemperanza è stata impugnata presso il Consiglio di Stato che, a sua volta, ha respinto l'istanza cautelare avverso gli effetti della sopra citata pronuncia e, ciò, con ordinanza del 30 Settembre 2014 n. 4401.

La presenza delle circostanze sopra citate, tuttavia, non incide sul presente

giudizio.

Si consideri, infatti, che con la sentenza n. 414/2014 si è annullato il permesso di costruire del 23/04/2013 concesso nei confronti dei Sig.ri Piovan Arrigo e Barrososco Nazzarena, pronuncia che di per sé è risultata pienamente soddisfacente per i Sig.ri Pegararo e Pesavento e, ciò, anche in considerazione del fatto che l'impugnazione delle delibere di adozione e approvazione del Piano degli Interventi era stata proposta solo in quanto detti provvedimenti costituivano il presupposto, urbanistico e normativo, per l'impugnazione del permesso di costruire sopra citato.

E' allora, infondata la domanda di cui al punto n. 1 del ricorso e, ciò, in considerazione del carattere prettamente "auto esecutivo" della sentenza n. 414/2014 che, a sua volta, ha determinato l'annullamento degli atti delle delibere sopra citate soltanto in quanto presupposto del permesso di costruire.

L'interesse sotteso al ricorso in origine proposto dai ricorrenti era, infatti, essenzialmente diretto ad ottenere l'annullamento dei titoli abilitativi emessi e, ciò, sulla base della prospettazione (poi verificatasi fondata) dell'illegittimità delle prescrizioni del Piano degli Interventi, ritenute comunque in contrasto con il PAT. Per un costante orientamento giurisprudenziale la sentenza di annullamento di provvedimenti amministrativi produce, oltre all'effetto caducatorio della eliminazione dell'atto impugnato, anche quello "conformativo", vincolante per quanto concerne la successiva attività dell'Amministrazione di riesercizio del potere e nell'ambito del quale sussiste l'obbligo di non reiterare l'attività sanzionata con l'annullamento giudiziale ( in questo senso da ultimo si veda Cons. Stato Sez. VI, 22-09-2014, n. 4783).

Il Comune di Vicenza non solo non ha reiterato i provvedimenti annullati, ma ha dichiarato di aver sospeso le richieste di permesso di costruire che avevano come presupposto la classificazione rurale del complesso immobiliare Villa Madonna

Ne consegue che la richiesta di modifica del Piano degli Interventi, a prescindere dall'emanazione di uno specifico atto o comportamento in violazione della pronuncia in questione, si pone nell'ambito di una fattispecie, e di una posizione soggettiva, estranea alle statuizioni e all'ambito di incidenza di cui alla sentenza n. 414/2014

Ne consegue come risulti insussistente alcun ulteriore obbligo nei confronti dell'attuale ricorrente e, ciò, in considerazione dell'interesse azionato e sulla base del ricorso in origine proposto.

La domanda di ottemperanza alla modifica delle prescrizioni del Piano degli Interventi è, pertanto, infondata e va respinta.

In conclusione il ricorso è estinto per quanto attiene la domanda n. 2 relativa al pagamento delle spese processuali, mentre è infondata e va respinta per quanto concerne la richiesta di condanna del Comune di Vicenza alla modifica del Piano degli Interventi domanda articolata nel punto 1 del ricorso.

La particolarità della fattispecie consente di compensare le spese e gli onorari di lite tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso lo dichiara in parte estinto e in parte lo rigetta così come precisato in parte motiva.

Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente FF

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00414/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 00814/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 814 del 2013, proposto dagli avv.ti:

Mariagrazia Pegoraro ed Alessandro Pesavento, che agiscono in proprio con domicilio eletto presso l'avv. Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134;

***contro***

Comune di Vicenza in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Loretta Checchinato, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 del Codice del Processo Amministrativo;

***nei confronti di***

Arrigo Piovan, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Zocca, Andrea Mel, con domicilio eletto presso Andrea Mel in Venezia, San Marco, 4600;



Nazzarena Barosco, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Mel, Alessandro Zocca, con domicilio eletto presso Andrea Mel in Venezia, San Marco, 4600;

*per l'annullamento,*

- del permesso di costruire, NUT 479/2012 NPG 31858 del 23/4/2013, rilasciato dal Direttore del Settore Edilizia Privata Gestione Energetica e S.U.A.P. del Comune di Vicenza in data 10/4/2013 ai signori Piovan Arrigo e Barosco Nazzarena; della proposta di rilascio del suddetto permesso di costruire del Responsabile del Procedimento del Comune di Vicenza in data 8/4/2013;
- del "Supplemento alle conclusioni del Responsabile del Procedimento" del Comune di Vicenza in data 8/4/2013 e del relativo "parere in merito all'istruttoria";
- della "Descrizione sintetica dell'intervento/osservazioni" sottoscritta in data 24/4/2012;
- delle delibere del Consiglio Comunale di Vicenza di adozione del Piano degli Interventi in data 23-24 ottobre 2012 n. 50 e di approvazione del Piano degli Interventi in data 7/2/2013 n. 10; dell'Elaborato 3 - Zonizzazione, allegato alla delibera di C.C. 7/2/2012 n. 10 e della determina dirigenziale 8/3/2013 n. 19107.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Vicenza in Persona del Sindaco P.T. e di Arrigo Piovan e di Nazzarena Barosco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

I ricorrenti sono comproprietari di un appartamento che fa parte del complesso residenziale “*Villa Madonna*” in Vicenza che è sottoposto a vincolo storico-nazionale e monumentale ai sensi del RD 17/01/1935, unitamente al vincolo paesaggistico di cui al DM 30/08/1956 e della L. 1496/1939 art. 1 comma 3 e 4.

A seguito della presentazione di un “*Progetto di sistemazione delle aree esterne*” la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza rilasciava, in data 03/03/2011, un parere favorevole e condizionato all’ottemperamento ad alcune prescrizioni.

Sulla base di detto parere veniva emanata l’autorizzazione paesaggistica e l’accertamento della Compatibilità Paesaggistica e, in ultimo, il permesso di costruire con prescrizioni del 21/06/2011.

In data 01/03/2012 i Sig.ri Piovan Arrigo e Barosco Nazzarena presentavano una richiesta di permesso di costruire per installare due cancelli in ferro pedonale, richiesta che veniva respinta dal Comune di Vicenza.

Detto diniego di permesso di costruire veniva impugnato dagli attuali controinteressati presso questo Tribunale, con ricorso che veniva accolto con sentenza n. 229 del 14/02/2013.

Nel frattempo veniva approvato il Piano degli Interventi in applicazione del quale il Comune di Vicenza rilasciava il permesso di costruire del 23/04/2013, richiesto dai Sig.ri Piovan - Barosco e, ciò, facendo seguito alla sentenza di questo Tribunale.

Detto ultimo permesso di costruire faceva riferimento al parere favorevole e condizionato della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza del 03/03/2011, rilasciato ai sensi degli art. 21 comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004.

Il permesso di costruire, unitamente alla delibera di approvazione del Piano degli Interventi, veniva così impugnato con il ricorso di cui si tratta, nell'ambito del quale si sosteneva l'esistenza dei seguenti vizi:

1. violazione degli art. 12 comma 3, 17 comma 2 lett. J) e art. 40 comma 5 della L. Reg. 11/2004, in quanto l'elaborato 3, allegato della delibera di approvazione del PI, includerebbe il complesso e il parco di Villa Madonna in "ZTO E – Zona rurale collinare" e, ciò, in contrasto con il PAT laddove inserisce lo stesso comprensorio tra le zone a vincolo storico – monumentale;
2. violazione dell'art. 13 e dell'art. 36 comma 5 del Piano degli Interventi; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 40 delle NTO dello stesso PI in quanto il permesso di costruire impugnato, ammettendo la realizzazione di cancelli presso gli ingressi alla

proprietà Piovan - Barosco, consentirebbe il frazionamento di spazi scoperti di un complesso tutelato e sottoposto a vincoli in contrasto con l'autorizzazione paesaggistica del 21/03/2011;

3. violazione e/o falsa applicazione degli art.146 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto il permesso di costruire sarebbe in contrasto con l'autorizzazione paesaggistica e l'accertamento della compatibilità paesaggistica rilasciati in data 21/03/2011 a norma degli art. 146 e 167 del D.Lgs 42/2004.

Nel corso del giudizio si costituiva il Comune di Vicenza e i Sig.ri Piovan Arrigo e Barosco Nazzarena, questi ultimi in qualità di controinteressati al presente giudizio.

Entrambi eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità per carenza di interesse, chiedendo in subordine il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Detti soggetti controinteressati eccepivano, altresì, un ulteriore profilo di inammissibilità, rilevando come i ricorrenti avrebbero dovuto, anziché impugnare il permesso di costruire del 10/04/2013, proporre "*opposizione di terzo*" avverso la sentenza di questo Tribunale n.229/13 che, a sua volta, aveva annullato il diniego di permesso di costruire in precedenza emesso dallo stesso Comune di Vicenza.

Nel corso dell'udienza cautelare del 01° Agosto 2013 questo Tribunale accoglieva l'istanza cautelare, sospendendo il solo permesso di costruire sopra citato, pronuncia quest'ultima che veniva confermata dal Consiglio di Stato nella Camera di Consiglio dell'08 Ottobre 2013.

A seguito di dette pronunce tutte le parti così costituite avevano cura di precisare le rispettive posizioni.

All'udienza del 12 Marzo 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e può essere accolto nei limiti di seguito precisati e, ciò, previo esame delle eccezioni preliminari proposte dalle parti resistenti.

1.1 I ricorrenti, è utile ricordarlo, agiscono sia, in quanto proprietari di un immobile situato nel compendio immobiliare "*Villa Madonna*" sia, ancora e contestualmente, in quanto comproprietari delle aree scoperte e comuni, nell'ambito delle quali si afferma che incida il permesso di costruire diretto all'installazione dei due cancelli di cui si tratta.

1.2 L'impugnazione del Piano degli Interventi è argomentata evidenziando come la nuova classificazione disposta dallo stesso strumento di pianificazione avrebbe determinato una diminuzione di tutela urbanistica, in quanto riferita all'intero complesso e nella parte in cui qualifica l'area quale "*zona rurale collinare*".

2. Ciò premesso è possibile ritenere l'eccezione infondata.

E' del tutto evidente, infatti, l'esistenza di un effettivo interesse alla conservazione del grado di tutela caratteristico degli immobili al momento dell'acquisto degli stessi da parte degli attuali ricorrenti.

2.1 Detto interesse a ricorrere sussiste anche per quanto concerne l'annullamento del permesso di costruire che, in quanto riferito ai

cancelli sopra citati, ha l'effetto di incidere - comunque - sull'intero complesso immobiliare di cui risultano proprietari i ricorrenti.

E', infatti, anche qui evidente che la realizzazione dei due cancelli non può essere considerata un aspetto inerente ai soli controinteressati, titolari del permesso di costruire, ma ha l'effetto di esplicitare i propri effetti sull'intero parco di Villa Madonna, determinando un frazionamento delle varie parti dello stesso, con l'inevitabile conseguenza di modificarne la morfologia.

2.2 Sussiste, altresì, un nesso di collegamento tra l'impugnazione proposta avverso il Piano degli Interventi e la richiesta di annullamento del permesso di costruire e, ciò, considerando sia, la circostanza che il Piano degli Interventi è espressamente richiamato dal permesso di costruire sia, soprattutto, l'ulteriore circostanza in base alla quale l'inserimento nell'ambito della zona rurale del complesso di Villa Madonna avrebbe l'effetto di rendere ammissibile, quanto meno in astratto, la realizzazione di cancelli e recinzioni, aspetto quest'ultimo suscettibile di alterare, anche qui altrettanto potenzialmente, il valore storico, monumentale e paesaggistico.

L'eccezione di mancanza di interesse a ricorrere è, pertanto, infondata.

3. Non sussistono nemmeno i presupposti per ritenere accoglibile l'ulteriore eccezione preliminare, mediante la quale si sostiene che i ricorrenti, anziché impugnare il permesso di costruire con il presente ricorso, avrebbero dovuto proporre il rimedio dell'" *opposizione di terzo*" avverso la sentenza n. 229 del 2013, in quanto rimasti estranei al

contenzioso (RG 1665/12) che aveva avuto ad oggetto il diniego di permesso di costruire in precedenza emanato (poi annullato) e relativo all'installazione dei cancelli di cui ora si controverte.

3.1 Al fine di dimostrare l'infondatezza dell'eccezione sopra citata va rilevato come l'attuale ricorso ha ad oggetto sia, il permesso di costruire successivamente emanato a seguito della pronuncia di annullamento del diniego sia, ancora, le delibere di adozione e approvazione del Piano degli Interventi, non impugnate nel precedente contenzioso.

3.2 E' quindi necessario rilevare come sia sostanzialmente diverso il *thema decidendum* tra i due ricorsi e, ancora, che la sentenza n. 229/2013 ha un effetto limitato e circoscritto, laddove si sancisce l'illegittimità del diniego con riferimento alla non corretta applicazione dell'art. 35.5 delle NTA.

3.3 In conseguenza di detta pronuncia il Comune di Vicenza era obbligato a riprendere in esame l'istanza di permesso di costruire relativa ai due cancelli e in ciò, come si preciserà a breve, richiedendo un nuovo parere di compatibilità alla Soprintendenza.

4. Constatata l'infondatezza delle eccezioni preliminari è possibile ritenere fondato il ricorso.

4.1 In primo luogo va, sin d'ora, evidenziato come l'esame degli atti in causa consente di evincere una sostanziale difformità tra le previsioni del PAT e del Piano degli Interventi.

4.2 Nel Piano di Assetto del Territorio, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Vicenza n. 84 del 11/12/2009, l'area del

complesso residenziale e del parco di Villa Madonna è individuata tra le zone soggette a “*Vincolo monumentale D. Lgs. 42/2004*”; la medesima area è inoltre inclusa tra le “invarianti di natura storico – monumentale e architettonica all’interno della “Buffer Zone – Centro Storico e del “Tessuto antico e storico” di cui agli artt. 9, 21, 23 delle NTA del PAT.

4.3 Circostanza ancora più dirimente è quella in base alla quale il compendio di cui si tratta non risulta compreso nell’ambito delle “*zone rurali*” e per quanto concerne il PAT, classificazione quest’ultima attribuita alle stesse aree di cui si tratta da parte del Piano degli Interventi.

4.4 Sul punto è, altresì, fondamentale l’esame dell’Elaborato 4 delle “*Carte delle Trasformabilità del PAT*”, laddove il complesso di Villa Madonna è ricompreso non nell’ambito della zona rurale collinare, quanto – al contrario - nella zona denominata “*Centro storico del capoluogo*”.

4.5 L’esistenza di un vincolo di interesse monumentale sul compendio di cui si tratta è, peraltro, un elemento oggettivo che è possibile desumere dalla documentazione in atti.

4.6 La nota della Soprintendenza del 2005 evidenzia, infatti, come il Regio Decreto del 1935 avesse apposto il “*vincolo di zona monumentale di interesse storico nazionale*”, vincolo da considerarsi valido ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 42/2004.

4.7 Ne consegue che il Piano degli Interventi deve ritenersi illegittimo nella parte in cui ricomprende il complesso “Villa Madonna”



nell'ambito della "zona rurale" e, ciò, per contrasto con gli artt. 12 comma 3, 17 comma 2 lett. J), art. 40 comma 5 della L. Reg. 11/2004, secondo cui gli interventi individuati dallo stesso piano devono essere individuati in coerenza con le previsioni del PAT.

5. E', altresì, illegittimo il permesso di costruire del 23/04/2013 rilasciato ai controinteressati per la posa dei cancelli e, ciò, sia per illegittimità derivata sia, ancora, ritenendo non rispettata la prescrizione contenuta nell'autorizzazione paesaggistica emanata dal Comune in data 21/03/2011.

5.1 Sul punto va rilevato come, in considerazione dell'esistenza del vincolo sopra citato, lo stesso Comune aveva ritenuto, nell'ambito del procedimento diretto all'emanazione di un precedente permesso di costruire, di richiedere alla Soprintendenza l'autorizzazione monumentale di cui agli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004.

5.2 Nel successivo parere del 03/03/2011, emesso ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004, la Soprintendenza, nel richiamare l'autorizzazione paesaggistica del 2010, aveva precisato che "*la posa di rete metallica si ritiene costituisca un elemento di divisione visiva e funzionale*" e, nel contempo, che "*eventuali divisioni interne delle proprietà potranno essere realizzate attraverso la piantumazione di siepi*".

5.3 L'autorizzazione paesaggistica, pertanto, prevedeva un progetto senza recinzioni e cancelli, ponendo precise prescrizioni per quanto concerne l'edificabilità nel futuro dell'area, circostanza quest'ultima che è possibile desumere anche dal tenore complessivo degli atti sopra citati.

5.4 In considerazione di quanto sopra è, allora, evidente che il Comune di Vicenza, a seguito dell'annullamento del diniego di permesso (poi annullato), avrebbe dovuto richiedere un nuovo parere di compatibilità alla Soprintendenza, idoneo a valutare l'ammissibilità della realizzazione dei cancelli e, quindi, a modificare e integrare le prescrizioni in precedenza espresse.

L'accoglimento delle censure sopra citate consente di assorbire gli ulteriori rilievi posti in essere dalla ricorrente.

Il ricorso può essere accolto nel suo complesso, con annullamento dei provvedimenti in epigrafe citati e nei limiti di quanto sopra specificato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie nei termini e per gli effetti precisati in parte motiva.

Condanna le parti soccombenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di Euro 3.000,00 (tremila//00), oltre IVA, cpa e con rifusione del contributo unificato nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo

2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)